



All. "A"

COMUNE DI BORGONOVO V.T.
Provincia di Piacenza
Settore Servizi alla Persona

Ufficio Servizi Sociali

Tel. 0523 861821 Fax 0523 861861
e-mail: sociale.borgonovo@sintranet.it

REGOLAMENTO DI AMBITO COMUNALE PER L'ACCESSO E LA
PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI
AGEVOLATE, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Borgonovo Val Tidone (Provincia Piacenza). Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", il Decreto Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Il presente regolamento integra ogni altra disciplina comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

2. SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente "Regolamento di ambito comunale per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate", d'ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE), d'ora in poi DPCM, come previsto dall'art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono:

prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;

prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate. In sede di prima applicazione si applica ai seguenti servizi e prestazioni, offerti dal Comune di Borgonovo Val Tidone o anche a servizi accreditati gestiti da altri soggetti.

In ogni caso, trattandosi di prestazioni agevolate, la decisione in merito alla concessione dell'agevolazione è di esclusiva competenza del Comune di Borgonovo Val Tidone.

A - servizi e prestazioni sociali (a rilievo sociale)

- Erogazione di contributi economici, ad es. per integrazione del reddito familiare, per l'affitto, per le tariffe delle utenze, per le prestazioni di assistenza domiciliare e i servizi connessi (telesoccorso, lavanderia, pasti a domicilio), per le agevolazioni del trasporto sociale di competenza locale, per la fruizione di attività ricreative e culturali e di soggiorni climatici, prestiti sull'onore, fornitura generi alimentari e generi di prima necessità, sostegno ad adeguamenti dell'abitazione con carattere d'urgenza per la sicurezza e la risoluzione di gravi problemi igienico-sanitari;
- Accoglienza residenziale notturna (es. ricoveri notturni, pensionati sociali, dormitori, centri di accoglienza ecc.);
- Accoglienza sociale diurna (centri diurni per persone in condizioni di esclusione sociale).

B - servizi e prestazioni sociosanitari

- Erogazione di contributi economici per integrazione delle rette di servizi accreditati (Assistenza domiciliare integrata, Centro Diurno Anziani (CDA), Casa Residenza Anziani (CRA), Centro Socio Riabilitativo per disabili (CSRR), Centro Residenziale socio riabilitativo per disabili (CSRSD);
- Erogazione di contributi economici per favorire la fruizione di servizi sociosanitari autorizzati al funzionamento ma non accreditati o di altri servizi non sottoposti ad autorizzazione;
- Erogazione di assegni di cura integrativi agli assegni di cura regionali;
- Altro.

C - servizi socio educativi, educativo scolastici e prestazioni per il diritto allo studio

- Assistenza educativa domiciliare;
- Comunità educative;
- Nidi;
- Servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia;
- Scuole dell'infanzia;
- Trasporto scolastico;
- Mensa scolastica;
- Servizi per l'anticipazione o il prolungamento dell'orario curricolare;
- Erogazione di buoni servizio per agevolare la fruizione di nidi autorizzati al funzionamento, scuole dell'infanzia paritarie o altri servizi educativi convenzionati;
- Contributi per acquisto libri di testo e borse di studio a favore degli studenti;
- Attività educative extracurricolari;

- Altro (es. centri estivi, centri ricreativi, attività socializzanti, ludoteche, centri di aggregazione, laboratori..).

L'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento è estesa anche ad altre prestazioni sociali agevolate non contemplate nel presente articolo, ma comunque derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite al Comune.

4. GLOSSARIO

Si richiamano le definizioni contenute nell'art. 1 del DPCM .

5. NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

La DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco A dell'art. 3, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario, per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco B dell'art. 3, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM 159/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Esclusivamente per la richiesta di contributi economici, finalizzati a sostenere anziani non autosufficienti con ridotta capacità contributiva nel pagamento della retta per assistenza residenziale, deve essere presentato e valutato un ISEE secondo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6 del DPCM 159/2013.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'elenco C dell'art. 3, deve essere utilizzato l'ISEE per prestazioni rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013. Successivamente all'ammissione agevolata ai servizi che seguono un calendario scolastico, non è più consentito richiedere un ISEE aggiornato e di conseguenza, rideterminare le agevolazioni, fatto salvo quanto previsto nel comma seguente del presente articolo.

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 3, la decorrenza dell'ammissione agevolata ai servizi in questione e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali ed eventualmente sanitarie sono contenuti nei regolamenti comunali relativi agli stessi servizi e prestazioni.

6. ISEE CORRENTE

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM 159/2013, di presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno.

L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

L'ISEE corrente, purchè in corso di validità, può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal secondo mese dalla presentazione della nuova DSU.

Qualora la prestazione agevolata sia stata attivata in base ad un "ISEE corrente", tale prestazione prosegue sino alla scadenza del corrispondente ISEE ordinario.

L'ISEE corrente può essere presentata una sola volta nell'anno.

7. SOGLIE DI ACCESSO E FASCE DI CONTRIBUZIONE

In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, deve essere prevista una soglia di valore ISEE al di sotto della quale gli utenti sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.

Con deliberazione N. 63 del 13/07/2015 "Criteri di contribuzione da parte degli utenti e pagamento oneri dei servizi alla persona - Aggiornamento tariffe dei servizi per l'anno 2015" questo Ente ha proceduto, tra l'altro, all'aggiornamento del valore della soglia di povertà per l'anno 2015.

8. NORME DI RACCORDO PER LE PRESTAZIONE SOCIOSANITARIE

Sino alla definizione di un quadro normativo regionale che aggiorni l'art. 49 della Legge Regionale n. 24/2009 al nuovo contesto normativo nazionale, l'accesso alle prestazioni e ai servizi socio sanitari continua ad essere assicurato prescindendo dalla valutazione delle condizioni economiche. Pertanto non sono applicabili le norme di cui al DPCM 159/2013.

Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per anziani non autosufficienti contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari.

Gli utenti degli stessi servizi non accreditati sostengono la retta determinata dal gestore, anche sulla base di convenzioni con i Comuni.

Gli utenti dei servizi residenziali, diurni e domiciliari per disabili contribuiscono al costo dei servizi accreditati, sostenendo la retta determinata dal sistema regionale di accreditamento dei servizi sociosanitari, che è riferita alla contribuzione per le sole spese alberghiere (alimentazione, pulizia ambienti, riscaldamento).

Le predette situazioni non si configurano come accesso a prestazioni sociali agevolate.

Nel caso in cui l'utente del servizio o altra persona per lui non si impegni a garantire interamente la contribuzione prevista dal sistema di remunerazione dei servizi accreditati o la copertura del costo del servizio non accreditato, l'utente presenta una domanda di agevolazione. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche si applica quanto previsto nell'art. 5, comma 4, relativo alle prestazioni agevolate sociosanitarie.

Nei regolamenti comunali relativi a tali servizi vengono definite le modalità attraverso le quali, prima dell'accesso al servizio, si procede all'istruttoria e alla valutazione della richiesta di prestazione agevolata.

In caso di concessione dell'agevolazione, gli stessi regolamenti devono prevedere il versamento diretto delle pensioni, rendite, indennità per il concorso al pagamento parziale della retta e il mantenimento, comunque, a favore dell'anziano e del disabile di una quota per spese personali pari al 25% del minimo INPS nel caso di servizio residenziale, del 50% in caso di servizio diurno e di assistenza domiciliare, salvo diverso accordo con l'anziano e/o i familiari.

9. DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

In tutti i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, deve essere prevista una soglia di valore ISEE al di sotto della quale gli utenti sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione.

10. CONTROLLI - TIPOLOGIA E METODOLOGIA

L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante.

Le dichiarazioni sono soggette a controllo, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, a campione, nella percentuale minima del 5% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

I controlli possono essere svolti dal Responsabile di procedimento in forma generalizzata su tutti i richiedenti prestazioni sociali agevolate, puntuale o a campione. I controlli possono poi essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.

Il controllo puntuale riguarda singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri. La fondatezza del dubbio può, a titolo esemplificativo, consistere:

- a. nel riscontro anche casuale di un contrasto o di un'incoerenza tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio;
- b. nella manifesta inattendibilità nonché nella contraddittorietà apparente di fatti, dati o situazioni dichiarate o nei documenti presentati, fatto salvo il mero errore materiale;
- c. di imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
- d. nella illogicità rispetto al tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate e in possesso di una Pubblica Amministrazione.

E' inoltre considerato indicatore di rischio in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la precedente falsa o mendace dichiarazione resa dall'utente all'Amministrazione o ad altre PPAA, purchè l'ufficio precedente ne sia a conoscenza.

11. CONTROLLI – ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Qualora il responsabile del procedimento rilevi elementi di falsità nelle dichiarazioni rese, trasmetterà gli atti contenenti false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.

Il responsabile del procedimento dovrà anche procedere all'adozione dei provvedimenti indicati dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. In particolare, nel caso di dichiarazione mendace nella quale il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per l'assegnazione della prestazione sociale agevolata, il responsabile **di procedimento** deve adottare nei confronti del soggetto del nucleo familiare che ha presentato istanza di prestazione sociale agevolata, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, nel caso in cui l'accertamento sia avvenuto nel corso del medesimo. L'ufficio precedente dovrà inoltre recuperare le eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto.

Ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito per effetto dell'indebito accesso alla prestazione sociale agevolata, nei confronti dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato hanno fruito illegittimamente delle prestazioni sociali agevolate l'ufficio precedente applica la sanzione da 500,00 a 5.000,00 euro ai sensi dell'art. 38 del D.L. 78/10 convertito con L. 122/10 e modificato dall'art. 16, comma 5, D.L. 5/12 convertito con L. 35/12. Per quanto attiene la determinazione della sanzione amministrativa tra un limite minimo ed un limite massimo si fa riferimento ai criteri dell'art. 11 della L. 689/81 per il quale si procede alla valutazione della gravità della violazione, dell'opera svolta dal soggetto interessato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, dell'eventuale assenza di recidiva, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

Contestualmente all'avvio della procedura di decadenza o di sospensione dai benefici concessi o di esclusione dal procedimento, l'Ufficio trasmette agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Le persone soggette al controllo hanno diritto di intervenire nel procedimento per produrre elementi utili a chiarire la situazione.

L'Amministrazione procedente, il responsabile e comunque ogni altro dipendente coinvolto nel procedimento non è responsabile per l'adozione di atti emanati in conseguenza di dichiarazioni false o documenti falsi o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità prodotti dall'interessato o da terzi, salvo quindi un eventuale comportamento improntato alla massima noncuranza degli interessi pubblici e trascuratezza dei propri doveri, che abbia comportato ad esempio la non attivazione dei necessari controlli.

12. RAPPORTO CON LA GUARDIA DI FINANZA E CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

E' facoltà del Comune attivare, al fine dell'effettuazione dei suddetti controlli, convenzioni o protocolli operativi con il Ministero delle Finanze e la Guardia di Finanza.

13. NORME FINALIZZATE AD ASSICURARE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Nel primo anno di introduzione dell'ISEE prevista dal DPCM, nel caso in cui il Bilancio di previsione dell'Ente erogante non iscriva entrate superiori a quelle dell'anno precedente, in relazione a determinati servizi, si procederà alla raccolta di tutte le DSU dei richiedenti e, solo successivamente, alla determinazione delle tariffe.

Si avrà cura che le nuove tariffe, applicate all'ISEE dei richiedenti, assicurino un gettito di entrate corrispondente alle previsioni di Bilancio.

Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento.

14. NORME TRANSITORIE

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico.

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento, le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate sino alla scadenza prevista per il beneficio stesso e comunque non oltre il 31.12.2015.

Se i beneficiari intendono avvalersi della facoltà di presentare un ISEE corrente, durante il periodo transitorio descritto nei paragrafi precedenti, la DSU viene rilasciata dall'Ente erogante, sulla base dei criteri in vigore antecedentemente al DPCM.

15. NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.

Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate.